



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla legge 5 marzo 2020, n. 12) e in particolare gli artt. 2, co.1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164, “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale d’Arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO, in particolare, l’art. 3 della citata legge n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il co. 1, lett. *d*) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’art. 2 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508”, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82;

VISTO, in particolare, l’art. 9 del predetto regolamento, il quale stabilisce che con decreto del Ministro sono individuate le attività formative ed i relativi crediti, sentito il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM);

VISTO altresì l’art. 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024 n. 82, che dispone:

- al comma 1, che “A decorrere dall’anno accademico 2025/2026 e fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita con decreto del Ministro, a qualificate istituzioni non statali con pluriennale esperienza nell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, in coerenza con linee generali d’indirizzo adottate



Il Ministro dell'università e della ricerca

con cadenza triennale dal Ministero sulla base delle esigenze di sviluppo a livello territoriale dell'offerta formativa”;

- al comma 2, che l'autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla qualificazione dell'istituzione e alla conformità dell'ordinamento didattico per i corsi proposti, e dell'ANVUR, in ordine all'adeguatezza delle strutture, delle risorse finanziarie e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;

CONSIDERATO che la suddetta novella di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, introducendo la nuova disciplina a decorrere dall'a.a. 2025/2026, non è applicabile alla procedura di accreditamento di cui al presente decreto;

CONSIDERATO altresì che per il presente accreditamento vige quanto disposto dalla precedente formulazione dell'art. 11 del citato decreto, che dispone:

- al comma 1: “Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché la disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale”;

- al comma 2: L'autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine il Comitato è integrato con esperti del settore fino ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro, tenuto conto delle diverse tipologie formative delle istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto dall'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTO il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e in particolare l'articolo 3-quinquies, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di Belle Arti;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 123 che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nelle Accademie di Belle Arti;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 novembre 2009, n. 158, con il quale, in applicazione dell'articolo 6, co. 3 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 è stata definita la frazione dell'impegno orario complessivo che, in relazione ai crediti da conseguire, deve essere riservata allo studio personale, all'attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale nelle Accademie di Belle Arti;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenda nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, co. 140, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;

VISTA la nota direttoriale 20 giugno 2016, prot. n. 8093, con la quale sono state dettate le indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212 del 2005;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 gennaio 2018, n. 14, con il quale, in applicazione dell'art. 3, comma 1 punto b), e comma 4, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, sono stati definiti gli ordinamenti didattici ed i corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale, e coreutica, pubbliche e private, e le relative modalità di accreditamento dei corsi stessi;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 836 del 30 settembre 2019 con il quale l'Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta denominata "NABA", con sede a Milano, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.P.R. n. 212 del 2005 all'attivazione presso la sede decentrata di Roma dei corsi Media Design e Arti Multimediali (DAPL 08), Graphic Design e Art Direction (DAPL 06); Fashion Design (DAPL06), Pittura e Arti Visive (DAPL 01) già autorizzati presso la sede di Milano e al rilascio del relativo titolo di diploma accademico di primo livello;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1218 del 20 ottobre 2022 con il quale, a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, l'Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta denominata "NABA", con sede in Milano, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 8.7.2005, n. 212, è autorizzata ad attivare, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, presso la sede decentrata di Roma i corsi accademici di secondo livello in "Arti visive e studi curatoriali" (DASL 01), "Design della comunicazione" (DASL 06) e "Fashion and textile design" (DASL 06);

CONSIDERATA l'esigenza delle istituzioni di introdurre nuovi corsi di studio o, anche, di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello già approvati dal Ministero;

VISTA la circolare ministeriale prot. AOOSG MUR n. 1071 del 1° febbraio 2021, con la quale sono state dettate le "indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM, la valutazione iniziale e periodica e l'istituzione di nuovi corsi, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212";

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 marzo 2022 (prot. n. 298) con il quale è stato ricostituito il CNAM che era decaduto in data 15 febbraio 2013;

VISTA la circolare ministeriale prot. DGSINFS n. 25957 del 28 dicembre 2023, recante "indicazioni operative per l'approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e dei corsi di master di I e II livello e modifiche degli stessi - a.a. 2024/2025";

VISTO il Decreto del Direttore Generale prot. n. 493 del 20 marzo 2013 con cui è stato approvato il regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta denominata "NABA", con sede in Milano;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTA l'istanza acquisita agli atti del procedimento *de quo* attraverso il relativo caricamento sul portale telematico dedicato CINECA, con la quale l'Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta denominata "NABA", con sede in Milano, ha proposto la modifica per la sede decentrata di Roma dei corsi accademici di secondo livello in "Arti visive e studi curatoriali" (DASL 01), "Design della comunicazione" (DASL 06) e "Fashion and textile design" (DASL 06);

VISTE le delibere del Consiglio Accademico del 6 febbraio 2024 e del Consiglio di Amministrazione del 15 febbraio 2024, con le quali sono state approvate le proposte di modifica dei summenzionati corsi di diploma accademico di secondo livello già autorizzati, per l'anno accademico 2024/2025;

VISTE le note del 20 febbraio 2024, con le quali il Direttore dell'Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta denominata "NABA", con sede in Milano ha attestato l'assenza di oneri aggiuntivi a carico dello Stato della proposta di modificare i summenzionati corsi di diploma accademico di secondo livello presso la sede di Roma;

VISTE le note del 20 febbraio 2024, con le quali il Direttore dell'Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta denominata "NABA", con sede in Milano ha dichiarato la veridicità e la conformità delle dichiarazioni rese e dei documenti inseriti nella piattaforma con riferimento alla proposta di modificare i summenzionati corsi di diploma accademico di secondo livello presso la sede di Roma;

VISTA la delibera recante prot. n. 570/2024/OFF, con la quale il CNAM, nell'adunanza del 24 luglio 2024 ha reso parere favorevole in merito al requisito della "conformità all'ordinamento didattico", richiesto ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l'approvazione ministeriale della proposta di modifica del corso di diploma accademico di secondo livello in "Arti visive e studi curatoriali" (DASL 01), avanzata dall'Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta denominata "NABA", con sede in Milano per la sede decentrata di Roma a decorrere dall'anno accademico 2024/2025;

VISTA la delibera recante prot. n. 571/2024/OFF con la quale il CNAM, nell'adunanza del 24 luglio 2024 ha reso parere favorevole in merito al requisito della "conformità all'ordinamento didattico", richiesto ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l'approvazione ministeriale della proposta di modifica del corso di diploma accademico di secondo livello in "Design della comunicazione" (DASL 06) avanzata dall'Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta denominata "NABA", con sede in Milano per la sede decentrata di Roma a decorrere dall'anno accademico 2024/2025;

VISTA la delibera recante prot. n. 572/2024/OFF con la quale il CNAM, nell'adunanza del 24 luglio 2024 ha reso parere favorevole in merito al requisito della "conformità all'ordinamento didattico", richiesto ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l'approvazione ministeriale della proposta di modifica del corso di diploma accademico di secondo livello in "Fashion and textile design" (DASL 06) avanzata dall'Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta denominata "NABA", con sede in Milano per la sede decentrata di Roma a decorrere dall'anno accademico 2024/2025;

PRESO ATTO che la Direzione generale competente, in virtù del citato art. 4, co. 1, lett. a), del d. P.C.M. 30.9.2020, n. 164, all'esito dell'istruttoria svolta, propone l'adozione del provvedimento di autorizzazione alle modifiche dei corsi di diploma accademico già autorizzati di cui all'istanza citata;

CONSIDERATO che la modifica autorizzata con il presente provvedimento risulta pertanto conforme alle statuizioni contenute nel D.P.R. n. 212 dell'8 luglio 2005 e del D.M. 14 del 2018;

RITENUTO pertanto, di autorizzare l'Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta denominata "NABA", con sede in Milano alla modifica per la sede decentrata di Roma dei corsi di diploma



Il Ministro dell'università e della ricerca

accademico di secondo livello già autorizzati in “Arti visive e studi curatoriali” (DASL 01), “Design della comunicazione” (DASL 06) e “Fashion and textile design” (DASL 06);

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025, l'Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta denominata “NABA”, con sede in Milano, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005 è autorizzata a modificare per la sede decentrata di Roma i seguenti corsi di diploma accademico di secondo livello già autorizzati:

- corso di diploma accademico di secondo livello in “Arti visive e studi curatoriali” (DASL 01);
- corso di diploma accademico di secondo livello in “Design della comunicazione” (DASL 06);
- corso di diploma accademico di secondo livello in “Fashion and textile design” (DASL 06);

2. L'ordinamento didattico dei citati corsi di diploma accademico, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti negli allegati piani di studi, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Il Decreto del Direttore Generale di approvazione del Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta denominata “NABA”, con sede in Milano, relativamente alla tabella annessa, è modificato con riferimento ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all'art. 1.

2. Il Regolamento didattico, così integrato, è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 4 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

Art. 3

L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi dei percorsi formativi e sui contenuti degli stessi.

Art. 4

L'autorizzazione di cui al presente decreto è subordinata al persistere dei requisiti di qualificazione e dei risultati conseguiti ai sensi dell'art. 11 d.P.R. 8.7.2005, n. 212.

Art. 5

l'Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta denominata “NABA”, con sede in Milano è tenuta a garantire presso la sede decentrata di Roma il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti, a norma dell'art. 11, co. 4, d.P.R. 8. 7.2005 n. 212.

Art. 6

L'istituzione garantisce agli studenti già iscritti ai corsi ordinamentali a cui sono apportate modifiche la conclusione degli stessi in base ai precedenti piani di studio approvati con decreto ministeriale o il diritto di opzione per l'iscrizione al corso secondo il piano di studio modificato, disciplinando le



Il Ministro dell'università e della ricerca

modalità di riconoscimento dei crediti formativi già maturati, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 13 del d. P. R. 212/2005, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024 n. 82, dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

IL MINISTRO

Sen. Anna Maria Bernini